

**Civile Ord. Sez. U Num. 304 Anno 2023**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE**

**Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA**

**Data pubblicazione: 09/01/2023**



## **ORDINANZA**

sul ricorso 5459-2022 proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*, ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE, in persona del Dirigente generale *pro tempore*, elettivamente domiciliatisi in ROMA, VIA MARGHERA 36, presso l'Ufficio della Regione Siciliana,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIANLUIGI MAURIZIO AMICO, ARISTIDE POLICE e GIUSEPPA MISTRETTA;

**- ricorrenti -**

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

**- ricorrente successivo -**

**contro**

PROCURA GENERALE D'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 20/2021 della CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE, depositata il 17/12/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO.

**Rilevato che:**

- le sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana hanno emesso la decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI, in esito alla parificazione del rendiconto generale della Regione;
- la Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha impugnato la decisione, limitatamente al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai capitoli di spesa 9000023 e 214918 e di entrata 3684, 3685, 3358, 3415, 3486 e 3365, proponendo, in relazione a questo secondo profilo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2016, in riferimento agli artt. 81, comma 3, e 117, comma 2, lettere e) e m), Cost.;
- le sezioni riunite della Corte dei conti, previa correzione di un errore materiale, per un verso, in accoglimento del primo motivo di ricorso,

- hanno rideterminato in aumento il Fondo crediti di dubbia esigibilità e, per altro verso, hanno, con separata ordinanza, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 3/16;
- le sezioni riunite hanno al riguardo ritenuto che oggetto del giudizio di parificazione sia il ciclo d'informazioni in cui consiste il bilancio, di modo che ad essere impugnato non è l'atto sottoposto a controllo, ma l'effetto giuridico conseguente al riscontro dello stato del bilancio;
  - nel merito, hanno stabilito che l'errore interpretativo denunciato derivi dalla non felice formulazione del principio contabile n. 4/2 del d.lgs. n. 118/21, che sovrappone due fattispecie e due tipi di FCDE;
  - contro questa sentenza propone ricorso per ottenerne la cassazione dapprima la Regione Siciliana, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, e poi la Procura generale presso la Corte dei conti, anch'esso affidato a un motivo, parimenti illustrato con memoria.

**Considerato che:**

- va disattesa l'istanza di discussione proposta dalla Regione ricorrente, poiché il giudizio è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata, posto che riguarda una questione che non risulta di particolare rilevanza;
- la Regione Siciliana lamenta l'eccesso di potere giurisdizionale, per invasione della sfera riservata al legislatore, perché la Corte dei conti avrebbe esercitato la propria funzione giurisdizionale sottoponendo a verifica non già una deliberazione, ma una legge, specificamente la legge regionale n. 26/2021, di approvazione del rendiconto finanziario 2019, che avrebbe disapplicato, in esito al recepimento delle indicazioni della deliberazione di parificazione del rendiconto finanziario 2019;
- dal canto suo la Procura generale presso la Corte dei conti denuncia la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, perché le sezioni riunite della Corte dei conti avrebbero giudicato in materia nella quale, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 26/21, erano prive di poteri giurisdizionali;